



normativa
DECADENZA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI AUTORIZZATE
PRIMA DEL 24/09/2015:
SCADENZA AL 25 MARZO 2016
(ART. 7 D.LGS. N. 148/2015 – CIRCOLARE INPS N. 197/2015)

L'articolo 7, comma 3 del D.Lgs. 148/2015 introduce **un termine di decadenza pari a 6 mesi** - dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo - per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

In particolare per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, **i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso, ossia il 25 marzo 2016.**

Per "provvedimento di concessione" si intende la delibera dell'INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie.

Forniamo un' esemplificazione pratica della possibile casistica:

periodo autorizzazione CIGO: dal 22/02/2015 al 07/04/2015

data delibera INPS: 20/07/2015

termine di decadenza 25/03/2016

ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016

data decorrenza 6 mesi: 24/09/2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo)

Si ricorda pertanto che una volta intervenuto il termine di decadenza, il conguaglio a credito dell'azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione.

Brescia, 10 marzo 2016

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it